



## **Regolamento di procedura della mediazione civile**

*(art.16, comma 3, d.lgs. 28/2010 e ss. mm. e ii.)*

*Aggiornato in seguito alla sentenza del TAR Lazio 1351 del 23/01/2015*

### **ART. 1**

#### **AMBITO DI ATTIVITA' E APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. La ConcilianoFacile s.r.l. svolge e amministra in base al presente regolamento attività di mediazione obbligatoria facoltativa e delegata, nelle materie espressamente indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni, oltre all'attività di arbitrato, di Med-Arb o Arb-Med o altre figure miste di ADR.

Tali materie riguardano le controversie civili e commerciali ed è esclusa l'attività di mediazione per le controversie aventi ad oggetto diritti indisponibili delle parti e negli altri casi vietati dalla legge.

L'Organismo s'impegna a comunicare al Ministero della Giustizia ogni variazione al presente regolamento nonché tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati, e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

L'Organismo si impegna inoltre a comunicare al Ministero della Giustizia, alla fine di ogni trimestre non oltre l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trimestre stesso, i dati statistici relativi alla attività di mediazione svolta.

Il presente regolamento ("Regolamento") si applica alla procedura di mediazione a fini conciliativi ("Mediazione") delle controversie, gestite da CONCILIAMOFACILE SRL (ovvero "CONCILIAMOFACILE" ovvero "EASYMEDIATION", ovvero "l'Organismo") che le parti intendono risolvere bonariamente

2. Il presente regolamento si applica alle mediazioni amministrative da CONCILIAMOFACILE SRL in relazione a controversie sia nazionali che internazionali presso le proprie sedi o in convenzione con altri organismi. Per la mediazioni in ambito internazionale il tariffario delle prestazioni è da concordare con il responsabile dell'organismo.

3. La Società ConcilianoFacile S.R.L. in particolare svolge:

- a) l'attività di mediazione e arbitrato su tutto il territorio nazionale nelle proprie sedi o in quelle in convenzione con altri organismi.
- b) cura la tenuta degli elenchi dei mediatori degli arbitri e dei formatori accreditati presso di essa secondo le disposizioni di legge;
- c) stabilisce e aggiorna il codice deontologico dei mediatori;
- d) organizza i servizi di mediazione e di arbitrato con riferimento alla fase di composizione non contenziosa della lite;
- e) promuove i servizi di arbitrato e mediazione e ne diffonde la conoscenza mediante attività di documentazione, elaborazione dati e studio, organizzazione di eventi e anche attraverso la



predisposizione di azioni comuni con altre istituzioni ovvero con associazioni giuridiche, economiche e altri organismi pubblici o privati attivi nel settore dei servizi e della consulenza legale e finanziaria e delle procedure di conciliazione, mediazione e arbitrato;

f) organizza corsi di formazione per gli aspiranti mediatori secondo le prescrizioni di cui al D.M. n. 180/2010 e succ. mm. e ii. e di aggiornamento per mediatori, arbitri e formatori. Nello specifico, la ConciliamoFacile S.R.L. organizza obbligatoriamente un aggiornamento biennale per tutti i mediatori iscritti nei suoi registri. Valuta l'attendibilità degli aggiornamenti se tenuti da altri Enti di formazione accreditati presso il Ministero di Giustizia;

g) qualora previsto dalla normativa al momento vigente, la Società potrà rilasciare attestati di frequenza ai corsi o, se consentito dalla legge, certificati abilitativi all'attività o professione di mediatore e arbitro;

3. In caso di sospensione o cancellazione della CONCILIAMOFACILE dal registro degli organismi deputati a gestire tentativi di conciliazione, i procedimenti in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In mancanza, l'organismo è scelto dal Presidente del Tribunale del luogo in cui il procedimento è in corso.

4. La ConciliamoFacile dispone di apposita polizza assicurativa, per un massimale di rischio di almeno 500.000 euro, a copertura del rischio inerente a tutta l'attività di mediazione svolta dalla Società.

## ART. 2

### IL RESPONSABILE DELL'ORGANISMO

1. All'interno dell'Organismo è individuato un Responsabile nominato dal Consiglio di Amministrazione della Società dotato di adeguata professionalità e comprovata esperienza nell'ambito delle ADR, cui possono essere affiancate ulteriori figure di responsabili chiamati a svolgere funzioni vicarie.
2. In mancanza di diversa nomina, il Responsabile dell'Organismo è il Presidente del Consiglio di Amministrazione e i Consiglieri di Amministrazione sono chiamati a svolgere funzioni vicarie. Tali figure si riuniscono periodicamente per coordinare e relazionare sulla loro attività e sui profili organizzativi e programmatici dell'attività di mediazione.
3. Tutti i membri dell'Organismo, la Segreteria e Mediatori accreditati, seguono le disposizioni del regolamento e le disposizioni organizzative interne, deliberate dal Consiglio di Amministrazione dell'Organismo.
4. Il Consiglio di Amministrazione potrà prevedere, con propria delibera, le categorie di atti che i Consiglieri Responsabili potranno svolgere disgiuntamente ovvero congiuntamente. In ogni caso il Consigliere Responsabile non potrà assumere decisioni per le quali versi in una situazione di potenziale conflitto.
5. Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì delegare alcune funzioni e/o adempimenti a singoli Mediatori accreditati presso l'Organismo e nominati con delibera del Consiglio di



- Amministrazione, Responsabili Delegati delle sedi secondarie, previa sottoscrizione di apposita convenzione che regoli con chiarezza il contenuto della relativa delega.
6. In ogni caso, il responsabile delegato in una sede secondaria svolge la sua attività a titolo gratuito, né sono addebitabili alla sede principale eventuali costi sostenuti per il mantenimento della sede secondaria se non espressamente convenuti tra le parti. Allo stesso modo possono essere sottoscritti dalle parti accordi relativi alla corresponsione di un rimborso forfettario dei costi sostenuti dalla sede principale per tutti gli adempimenti correlati all'attività di mediazione e formazione, in favore delle sedi secondarie.

### ART. 3

#### LA SEGRETERIA

1. La Segreteria amministra gli aspetti burocratici relativi ai servizi di mediazione, arbitrato e formazione svolti dalla ConciliamoFacile S.r.L; essa è coordinata dal Responsabile dell'Organismo sotto la supervisione del Consiglio di Amministrazione della Società.
2. La Segreteria deve essere imparziale, non entrare nel merito della controversia e non svolgere attività di consulenza giuridica; è tenuta ad osservare gli obblighi di riservatezza su tutto quanto appreso per ragioni dell'opera o del servizio.
3. Su richiesta di parte, la Segreteria e/o il Responsabile dell'Organismo attesta per iscritto o con altro mezzo idoneo ad accertarne la ricezione:
  - a) l'avvenuto deposito della domanda e le eventuali adesioni al procedimento;
  - b) la mancata adesione (o mancata risposta e/o partecipazione) al procedimento;
  - c) l'avvenuta chiusura del procedimento.
4. La Segreteria è responsabile della tenuta del registro, anche informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
5. La Segreteria provvede a:
  - assistere il responsabile dell'organismo nelle attività previste dall'art. 8 del D.Lgs. 28/2010 e ss.mm.e ii.;
  - raccogliere le domande di conciliazione, che verranno presentate attraverso gli appositi moduli che saranno predisposti dal responsabile dell'organismo per adeguarli alle esigenze dell'ufficio;
  - verificare la disponibilità dell'altra parte a partecipare all'incontro di mediazione;
  - esigere le indennità previste;
  - comunicare al responsabile, senza ritardo, tutte le informazioni necessarie allo svolgimento della procedura di mediazione;
  - curare, a norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, la conservazione di copia degli atti dei procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro conclusione.
  - predisporre il rendiconto contabile finanziario dell'organismo da sottoporre all'esame del Consiglio di amministrazione;



- provvede altresì, all'aggiornamento degli elenchi dei mediatori dietro indicazioni del responsabile dell'organismo.

## ART. 4

### ELENCHI DEI MEDIATORI

1. Possono essere accreditati presso la Società ConciliamoFacile S.r.L i soggetti che sono in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità conformi a quelli fissati dall'art. 13 del d.lgs. 58/1998 , nonché i professionisti indicati dal D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni secondo quanto prescritto dal D.M. 180/2010 come succ. modificato.
2. La Società ConciliamoFacile S.R.L., a seguito della ricezione della domanda di accreditamento corredata dei documenti attestanti il possesso dei requisiti richiesti, ne verifica la regolarità. In particolare, i singoli mediatori dovranno presentare alla Società i "curriculum vitae" che attesteranno il percorso e le specializzazioni professionali. Inoltre, i mediatori che daranno la disponibilità in materia di mediazione internazionale, dovranno allegare idonea documentazione comprovante le dovute conoscenze linguistiche.
3. L'ammissione di nuovi mediatori può avvenire a insindacabile giudizio della Società ConciliamoFacile S.r.L. previo accertamento delle competenze acquisite nelle tecniche di composizione stragiudiziale delle liti nonché delle conoscenze scientifiche possedute dal mediatore professionista. A tal fine, la Società ConciliamoFacile S.r.l. potrà nominare una Commissione di esperti che procederà ad individuare le procedure e i criteri di valutazione al fine di verificare la preparazione e la professionalità degli aspiranti. La suddetta Commissione valuterà anche la preparazione e la competenza degli aspiranti formatori e la loro attitudine alla comunicazione e alla trasmissione dei saperi, sia per la parte teorica che per quella pratica. I pareri resi in tal senso, verranno trasmessi al Consiglio di Amministrazione della Società ConciliamoFacile srl per l'adozione dei relativi provvedimenti.
4. I mediatori accreditati verranno inseriti in appositi elenchi per materia che la Società ConciliamoFacile srl si impegna a predisporre secondo gli ambiti indicati dal D. Lgs. 28/2010. I mediatori sono in ogni caso obbligati al rispetto degli standards qualitativi richiesti dalla legge e dei requisiti ulteriori che il Consiglio di Amministrazione si riserva di deliberare a garanzia della qualità e professionalità del servizio di mediazione. Ai mediatori sarà richiesto il versamento di una quota annuale dal momento dell'accREDITAMENTO da determinarsi da parte del Consiglio di Amministrazione.
5. L'originaria inesistenza o la sopravvenuta perdita dei requisiti indicati al comma 1 ovvero il grave inadempimento degli obblighi stabiliti dal Codice Deontologico o, comunque, connessi alla funzione svolta comportano la cancellazione del mediatore dagli elenchi della Società ConciliamoFacile S.r.l entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza della perdita dei requisiti, ovvero dalla conoscenza dei fatti che integrano grave inadempimento dei detti obblighi.
6. Entro il 30 giugno di ciascun anno la Società ConciliamoFacile S.r.l dispone l'aggiornamento degli elenchi, procedendo alle nuove iscrizioni e alla cancellazione di coloro che hanno perso i



requisiti di cui al comma 1 o che sono incorsi nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5, ovvero di coloro che ne hanno fatto domanda.

7. Può essere richiesto ai mediatori la stipula di una polizza assicurativa per l'esercizio dell'attività di mediazione ovvero di aderire a quella in vigore per l'organismo corrispondendo il relativo incremento del premio.

8. E' fatto obbligo al Mediatore di procedere a specifico aggiornamento teorico pratico secondo la normativa vigente. Le predette condizioni devono ritenersi condizioni necessarie ed indispensabili per la presentazione della domanda di iscrizione come mediatore presso l'organismo e debbono perdurare per tutta la durata dell'iscrizione nel registro dei mediatori della ConciliamoFacile.

## ART. 5

### CONDIZIONI CONTRATTUALI

1. I rapporti tra i mediatori e la Società ConciliamoFacile S.r.L. sono da considerarsi come prestazioni a carattere intellettuale per le quali il professionista rilascia fattura.
2. In alcun modo il mediatore può ritenersi un dipendente della Società ConciliamoFacile S.r.L.
3. Le condizioni contrattuali standard e le indennità al lordo degli oneri fiscali vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione della Società sulla base dell'esperienza maturata dai mediatori.
4. In caso di verbale negativo in sede di primo incontro preliminare al mediatore può essere corrisposto un rimborso spese forfettario.
5. In caso di mediazioni con gratuito patrocinio, il mediatore si impegna a svolgere la propria attività senza compenso.

## ART. 6

### AVVIO DELLA MEDIAZIONE

1. Alla mediazione può accedere chiunque, anche volontariamente, per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili.
2. La domanda di mediazione può essere presentata dalla parte istante personalmente, ovvero con l'ausilio di un difensore presso la segreteria dell'organismo di mediazione del luogo del Giudice territorialmente competente per la controversia, da inoltrarsi a mezzo fax, o via pec. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all'organismo presso il quale è stata presentata la domanda avuto riguardo al tempo di ricezione della prima comunicazione.





3. E' possibile per le parti depositare una domanda congiunta per l'attivazione della procedura conciliativa presso la Segreteria versando contestualmente ciascuno la propria quota relativa alle spese di avvio.
4. La domanda deve contenere:
  - a) l'indicazione di CONCILIAMOFACILE e del Tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
  - b) le generalità della parte richiedente, di suoi eventuali rappresentanti e/o consulenti, dei difensori con indicazione dei recapiti telefonici e dell'indicazione di indirizzo di posta elettronica certificata presso cui effettuare le comunicazioni;
  - c) le generalità e l'indirizzo della parte invitata alla conciliazione;
  - d) l'oggetto della lite;
  - e) una sintetica esposizione dei fatti e delle ragioni della pretesa;
  - f) l'indicazione del valore della lite, individuato secondo i criteri stabiliti dal Codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, o indeterminabile o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima CONCILIAMOFACILE decide il valore di riferimento sino al limite di €. 250.000;
  - g) i documenti che ritiene utili allegare;
  - h) accettazione delle prescrizioni contenute nel presente regolamento e delle tariffe del servizio;
  - i) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, esclusivamente per il procedimento della mediazione;
  - j) le generalità dell'avvocato o del professionista che assiste la parte;
  - k) eventuali procure;
5. L'istanza deve essere compilata secondo i modelli predisposti dall'organismo e pubblicati sul sito allegando documento di identità e codice fiscale della parte sitante. E' vietata l'iniziativa officiosa del procedimento.
6. Le parti, unitamente alla domanda di conciliazione o all'accettazione della stessa, possono allegare la documentazione che ritengono più opportuna e che sarà a disposizione di entrambe le parti, ad eccezione di quella che verrà prodotta con riserva di uso in favore del solo Mediatore.
7. La Mediazione ha una durata non superiore a 90 giorni dal deposito dell'istanza, salva diversa volontà delle parti. In caso di ricorso alla mediazione su invito del giudice, il termine decorre dalla scadenza da questi fissata per il deposito dell'istanza.
8. In seguito al deposito dell'istanza, l'Organismo nomina il mediatore e procede, con ogni mezzo idoneo che possa attestarne l'avvenuta ricezione, alla comunicazione, negli indirizzi indicati o con modalità telematiche, del provvedimento di fissazione della data dell'incontro tra le parti non oltre 30 giorni dal deposito della domanda allegando, per la parte invitata a comparire, anche la copia dell'istanza. Tale comunicazione deve altresì tenere conto di eventuali esigenze logistiche dell'Organismo e/o delle parti.
9. L'istante può farsi parte attiva per effettuare in proprio le comunicazioni alla controparte, con ogni mezzo idoneo assumendosi ogni responsabilità in ordine alla corretta convocazione



- nonché ad attivarsi in relazione a quanto previsto dalla legge in merito al decorso dei termini di prescrizione e decadenza.
10. Il Responsabile dell'Organismo potrà delegare il Mediatore e/o la parte istante a procedere direttamente alla convocazione delle parti, esonerando, attraverso idonea comunicazione scritta o via e-mail, la Segreteria da ogni adempimento successivo.
  11. La parte convocata è tenuta a comunicare la propria adesione tempestivamente, e comunque non oltre 3 giorni antecedenti l'incontro, allegando documenti e/o memorie nonché ricevuta del bonifico bancario attestante il versamento delle somme dovute per l'espletamento del servizio, con le medesime modalità previste per la presentazione di un'istanza. In assenza di tale comunicazione nei termini previsti e/o della documentazione richiesta a corredo dell'adesione, CONCILIAMOFACILE potrà emettere il verbale di mancata partecipazione e dichiarare cessata la procedura conciliativa dandone tempestiva comunicazione alle altre parti.
  12. In ogni caso, ConcilioFacile ha facoltà, sentite le parti e con opportuno preavviso, di modificare o rinviare la data fissata per l'incontro al fine di agevolare il buon esito della procedura.
  13. Nel caso in cui le parti invitate, ricevuto l'invito al primo incontro preliminare, richiedano un differimento dello stesso per ragioni di carattere personale e/o professionale, saranno in ogni caso dovute le spese liquidate dall'Organismo anche nella denegata ipotesi di mancata adesione alla procedura.
  14. La mediazione e le comunicazioni tra tutte le parti possono avvenire in parte anche attraverso le procedure telematiche a richiesta delle parti. In questi casi, il verbale di conciliazione verrà redatto e sottoscritto con modalità idonee a garantirne la provenienza. La piattaforma telematica che sarà utilizzata da CONCILIAMOFACILE sarà rispettosa degli standard di sicurezza delle comunicazioni e del rispetto della riservatezza.
  15. Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell'Organismo, nelle sedi secondarie o convenzionate, presso il domicilio del mediatore incaricato o con il consenso delle parti in luogo diverso da quelli sopra indicati, nel rispetto del regolamento, della legge e dell'ordine pubblico.
  16. Le spese del procedimento, a valere sull'indennità complessiva, sono dovute da ciascuna parte: dall'istante, al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al primo incontro preliminare, intendendosi per adesione anche eventuali richieste di differimento comunque pervenute all'organismo. L'indennità di mediazione deve essere versata dalle parti prima dei successivi incontri e conguagliate al termine della procedura in caso di eventuali rinnovate spese o a seconda del suo esito.
  17. Tutti i termini previsti dal Regolamento salvo diversa espressa previsione debbono intendersi come ordinatori e non sono sospesi nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 15 settembre.

## ART. 7



## **ISTANZE CON GRATUITO PATROCINIO**

1. L'Organismo procederà ad effettuare le mediazioni presentate con istanza di gratuito patrocinio solo nelle materie per cui la mediazione è condizione di procedibilità e previo deposito presso la segreteria dell'Organismo della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge per l'ammissione allo stesso allegata all'istanza medesima.
2. La parte interessata è esonerata dal pagamento dell'indennità spettante all'organismo ma sarà tenuta al versamento delle spese di avvio e per le comunicazioni alle altre parti.
3. Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto dal comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.
4. Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un'indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

## **ART. 8**

### **REGISTRO DELLE ISTANZE**

1. Le istanze sono numerate progressivamente in ragione d'anno e registrate in apposito registro, anche informatico, degli affari di mediazione, in ordine cronologico, determinato dal deposito, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del procedimento e il relativo esito.
2. L'istanza è esente da imposta di bollo, tassa e diritti di qualunque natura.
3. Ulteriori registri o annotazioni anche con riferimento alle diverse sedi secondarie possono essere stabiliti con determinazione del Responsabile.

## **Art.9**

### **PROCEDURA TELEMATICA**

1. È ammessa la registrazione telematica dell'istanza sul sito ufficiale dell'organismo: [www.conciliamofacile.com](http://www.conciliamofacile.com) o a mezzo posta elettronica certificata.
2. In tal caso, l'istante per registrarsi dovrà compilare il modello telematico, fornendo i dati richiesti e prestando il consenso all'informativa relativa al trattamento dei dati. L'istante indica l'indirizzo di posta elettronica cui possono essere inviate le comunicazioni della segreteria.
3. E' escluso che la mediazione possa svolgersi esclusivamente con modalità telematiche.

## **ART. 10**





### **LUOGO DELLA MEDIAZIONE**

1. La mediazione si svolge, di regola, nelle sedi della Società ConcilianoFacile S.r.L. o in quelle in regime di convenzione. Gli incontri di mediazione potranno altresì svolgersi direttamente presso il domicilio del Mediatore nominato, ove le parti non manifestino il proprio dissenso almeno 3 giorni prima della data fissata per l'incontro.
2. Con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile dell'Organismo il luogo di svolgimento degli incontri potrà essere fissato in altro luogo ritenuto più conveniente ai sensi dell'art. 7 del D.M. 180/2010.
3. Il Mediatore concorda con la Segreteria dell'Organismo la data e la sede per la prima riunione non oltre dieci giorni dalla data di accettazione dell'incarico al fine di consentire alla Segreteria gli adempimenti ulteriori.
4. CONCILIAMOFACILE si riserva la possibilità di avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi iscritti al Registro con i quali abbia raggiunto a tal fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonché di utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'art.137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni e aventi .

### **ART. 11**

#### **NOMINA DEL MEDIATORE**

1. Le istanze di mediazione sono trasmesse a cura della Segreteria al Responsabile dell'Organismo, per la designazione del mediatore incaricato.
2. Il mediatore è nominato tra quelli inseriti nelle liste di CONCILIAMOFACILE, contemperando il criterio di rotazione con il criterio della specifica competenza professionale del Mediatore desunta anche dalla tipologia di Laurea universitaria posseduta e/o specializzazioni acquisite, l'eventuale preferenza espressa dalle parti e la disponibilità del mediatore.
3. Il responsabile sceglierà il nominativo sulla base dei seguenti criteri:
  - a) tendenziale vicinanza territoriale alle parti;
  - b) numero di controversie pendenti avanti al mediatore;
  - c) esperienza maturata dal mediatore sulle questioni specifiche oggetto della controversia;
  - d) equa distribuzione degli incarichi;
  - e) tendenziale parità di trattamento tra uomini e donne.
4. La designazione del mediatore terrà in considerazione l'eventuale richiesta congiunta delle parti ove queste avessero optato per la nomina di uno specifico mediatore iscritto all'Organismo.
5. CONCILIAMOFACILE si riserva, in presenza di particolari esigenze organizzative, la possibilità di indicare il nominativo del mediatore una volta decorso il termine per l'adesione della parte convocata.
6. L'elenco dei mediatori di CONCILIAMOFACILE è su base nazionale. Sul sito [www.conciliamofacile.com](http://www.conciliamofacile.com) è consultabile il curriculum di ciascun mediatore, con



l'indicazione delle città in cui operano prevalentemente. Eventuali costi di trasferta per i mediatori non operanti prevalentemente nella città dove si svolge la procedura saranno preventivamente concordati e a carico delle parti.

## **ART. 12**

### **RUOLO DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore non può decidere la controversia, ma deve, con le proprie capacità e competenze specifiche, aiutare le parti a trovare un accordo soddisfacente per i loro interessi.
2. Il mediatore ha l'obbligo di rifiutare la designazione in tutti i casi previsti dal codice etico allegato al presente regolamento e in tutti i casi di incompatibilità per come indicati nel presente regolamento.
3. Le parti, hanno facoltà entro cinque giorni dalla comunicazione, di chiedere la sostituzione del mediatore motivandone la ricusazione.

## **ART. 13**

### **INDIPENDENZA, IMPARZIALITÀ E SOSTITUZIONE DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore nominato, prima dell'inizio dell'incontro di mediazione, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e imparzialità, con esplicito riferimento al Codice europeo di condotta per mediatori. Il procedimento di mediazione può avere inizio solo dopo la sottoscrizione da parte del mediatore designato della dichiarazione di imparzialità di cui all'art.14, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 28/2010.
2. In casi di necessità, CONCILIAMOFACILE può sostituire il mediatore prima dell'inizio dell'incontro di mediazione con un altro della propria lista.
3. A procedimento iniziato, qualora il mediatore comunichi qualsiasi fatto sopravvenuto che ne possa limitare l'imparzialità o l'indipendenza, e comunque in ogni altro caso di oggettivo impedimento, CONCILIAMOFACILE provvederà alla sua sostituzione dopo aver informato le parti.

## **ART. 14**

### **SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI MEDIAZIONE**

1. Il mediatore conduce personalmente l'incontro senza formalità di procedura e con le modalità ritenute più opportune, comprese quelle telematiche, tenendo in considerazione le



- circostanze del caso, la volontà delle parti e la necessità di trovare una rapida soluzione della lite.
2. Il mediatore non ha il potere di imporre alle parti alcuna soluzione, ed è autorizzato a tenere incontri congiunti e separati per sentire le parti.
  3. Il primo incontro tra le parti e il mediatore avviene entro trenta giorni dal deposito dell'istanza e ha lo scopo di verificare le concrete possibilità di successo del tentativo di conciliazione.
  4. Durante il primo incontro, preliminarmente, il Mediatore chiarisce alle parti e ai loro difensori la funzione e le modalità di svolgimento della mediazione, invitandole, al termine dell'illustrazione della procedura, ad esprimersi sui presupposti di mediabilità della controversia e sulla possibilità di iniziare la Mediazione sottoscrivendo la propria volontà in tal senso nell'ambito del verbale.
  5. In caso positivo, procede con lo svolgimento della mediazione nel prosieguo della medesima seduta o successivamente con incontri fissati a breve intervallo di tempo.
  6. È nella disponibilità delle parti rinunciare al termine dei 90 gg. previsti per la conclusione della procedura.
  7. Ove le parti raggiungano in sede di mediazione un accordo, il mediatore ne redige il contenuto e lo allega al verbale di mediazione come parte integrante.
  8. L'accordo sottoscritto dalle parti, dai difensori e dal mediatore che attesta anche l'autenticità delle firme apposte ha valore vincolante tra le parti e costituisce titolo esecutivo in caso di inadempimento delle prescrizioni ivi contenute. Con la sottoscrizione dell'accordo, i difensori ne attestano la conformità alle norme di ordine pubblico e di buon costume.
  9. Ove le parti non dovessero giungere ad un accordo, il mediatore valuta con le parti la possibilità di ricorrere a un'altra procedura di risoluzione della controversia: in caso contrario, il mediatore redige un verbale negativo che viene sottoscritto anche dalle parti e dai loro difensori.
  10. In caso di contumacia delle parti invitate, l'istante può decidere di proseguire la mediazione, anche a mezzo consulenti tecnici ed eventualmente chiedendo al mediatore di fare una proposta. Le spese di eventuali consulenti restano a carico di chi le richiede nel caso in cui la contumacia dovesse permanere.
  11. L'adesione alla mediazione comporta automaticamente la corresponsione dell'indennità di mediazione anche nell'ipotesi in cui le parti non raggiungano un accordo e la procedura si chiuda con esito negativo.
  12. Se una delle parti o entrambe, durante il primo incontro, manifestano indisponibilità ad iniziare la Mediazione, il Mediatore redige verbale negativo che viene sottoscritto anche dalle parti e dai loro difensori, avendo cura di descrivere compiutamente ed espressamente le ragioni della mancata adesione secondo quanto prescritto dai più recenti orientamenti giurisprudenziali.
  13. La Segreteria dell'Organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento all'esito del verbale negativo redatto dal Mediatore durante l'incontro, all'esito della mancata partecipazione della parte chiamata nonché all'esito di mancato accordo, formato dal Mediatore ai sensi dell'art. 11 c.4 del Dlgs 28/2010.



14. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni separate.
15. Il mediatore può aggiornare la Mediazione affinché le parti possano analizzare specifiche proposte, raccogliere nuove informazioni, predisporre documenti di cui si rendesse necessaria l'acquisizione o per qualsiasi altra ragione ritenuta idonea ad agevolare la conciliazione.
16. Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, con il previo consenso delle parti, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali. Il loro compenso, interamente a carico delle parti, è determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti. In caso di procedure complesse, il responsabile dell'Organismo si riserva di nominare un mediatore ausiliario, un co-mediatore o un Collegio di mediatori.
17. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'art. 2643 c.c., per poter procedere alla trascrizione dello stesso, la sottoscrizione del processo verbale deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato con oneri e spese anticipate dalle parti.
18. Con il consenso dell'Organismo, del mediatore e delle parti possono essere ammessi ad assistere all'incontro di mediazione come tirocinanti altri mediatori, previo accreditamento presso l'Organismo.
19. Il mediatore tirocinante, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza, imparzialità e riservatezza rispetto alla procedura. L'organismo è obbligato a consentire gratuitamente il tirocinio assistito ai mediatori accreditati che ne facciano espressa richiesta.
20. Le parti hanno diritto di accesso agli atti del procedimento di mediazione che il responsabile dell'organismo è tenuto a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli affari di mediazione.
21. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sezioni comuni ovvero, per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.
22. Gli atti vengono custoditi dall'Organismo in appositi fascicoli, anche virtuali, registrati e numerati, per un periodo di tre anni decorrente dalla conclusione della procedura.
23. Il diritto di accesso si estrinseca nella consultabilità ed estrazione di copia. È fatto divieto, di accedere ai dati depositati da controparte e quelli per i quali ciascuna delle parti ha vietato la conoscibilità se non al Mediatore designato, salvo espresso consenso delle parti interessate. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali".
24. Copia conforme dei verbali di mediazione e/o un originale del verbale (ove redatto in più originali) potrà essere rilasciata, a richiesta delle parti interessate, dal Responsabile dell'Organismo successivamente all'avvenuto deposito da parte del Mediatore presso la Segreteria anche con modalità telematiche, previa verifica della regolarità formale dello stesso e del pagamento di quanto dovuto a saldo a titolo di indennità e spese per l'espletamento del servizio di mediazione. La segreteria non potrà procedere alla consegna dei verbali di definizione della procedura se non sarà preventivamente saldato quanto dovuto all'organismo a titolo di spese di avvio e indennità di mediazione. Al termine di ogni



Mediazione a ciascuna parte viene consegnata idonea scheda di valutazione del servizio, allegata al presente Regolamento; copia della stessa sottoscritta dalla parte e con indicazione delle relative generalità deve essere trasmessa per via telematica al Responsabile del Registro degli organismi di mediazione tenuto dal Ministero della giustizia.

## **Art. 15**

### **LA PROPOSTA DEL MEDIATORE**

1. Il mediatore formula una proposta di conciliazione se le parti o la maggior parte dei presenti alla mediazione gliene fanno concorde richiesta in qualunque momento del procedimento purchè lo stesso si ritenga in possesso degli elementi, a suo giudizio idonei, a poterla formulare. Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 28/2010 .
2. Una volta richiesta, la proposta è vincolante per tutte le parti aderenti alla mediazione.
3. In caso di formulazione della proposta ai sensi dell'art.11 del decreto legislativo, la stessa può provenire anche da un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti intendono offrire al mediatore proponente.
4. In ogni caso, salvo diverso accordo delle parti, la proposta potrà contenere riferimenti alle dichiarazioni rese o alle informazioni acquisite nel corso del procedimento.
5. In caso di mancata accettazione della proposta del mediatore, il verbale di fallita conciliazione è emesso decorsi 5 giorni dalla scadenza del termine per l'accettazione delle parti fissato ex lege.
6. È consentita la proposta in contumacia delle parti invitate, su richiesta al mediatore da parte delle parti presenti in mediazione

## **ART. 16**

### **DIVIETI INERENTI AL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

L'Organismo non può assumere diritti e obblighi connessi con gli affari trattati dai mediatori che operano presso di sé anche in virtù di accordi conclusi ai sensi dell'art.7, comma 2 lett. C) del d.m. 180/2010.

## **ART.17**

### **RESPONSABILITA' DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE**

1. Il mediatore designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.





2. L'Organismo di mediazione è assicurato, con polizza assicurativa, per le conseguenze economiche derivanti dall'esercizio dell'attività di mediazione.
3. Il responsabile dell'Organismo è responsabile per il trattamento dei dati personali.

## **ART. 18**

### **PRESENZA DELLE PARTI E LORO RAPPRESENTANZA**

1. Alle persone fisiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione personalmente. Queste possono farsi assistere da uno o più persone di propria fiducia. La partecipazione per il tramite di rappresentanti è consentita solo per gravi ed eccezionali motivi. In tali casi le parti devono munirsi di procura speciale o notarile.
2. Ove necessario, le parti possono delegare un rappresentante diverso dal proprio legale di fiducia per presenziare agli incontri di mediazione, fatto salvo il caso in cui le stesse devono essere fisicamente presenti o a mezzo procura speciale notarile laddove occorra sottoscrivere gli accordi di mediazione.
3. Alle persone giuridiche è richiesto di partecipare agli incontri di mediazione tramite un rappresentante fornito dei necessari poteri per definire la controversia.
4. Al primo incontro e agli incontri successivi, fino al termine della procedura, le parti devono partecipare con l'assistenza dell'Avvocato: in caso contrario, il verbale sottoscritto non potrà costituire titolo esecutivo necessitando dell'omologazione del Tribunale.

## **ART. 19**

### **RISERVATEZZA**

1. Tutte le informazioni in qualunque modo acquisite nel corso della Mediazione sono riservate.
2. Il mediatore, il mediatore tirocinante e tutti coloro che prestano il proprio servizio all'interno di CONCILIAMOFACILE non possono essere obbligati a riferire informazioni o fatti appresi nel corso della Mediazione, a testimoniare o comunque a produrre elementi di prova riguardanti la Mediazione in qualsiasi procedimento giurisdizionale, arbitrale o di altra natura.
3. Le parti e ogni altra persona partecipante alla Mediazione – inclusi gli avvocati ed eventuali consulenti – sono tenuti a mantenere la massima riservatezza e a non fare affidamento, o presentare come prova in qualsiasi procedimento arbitrale, giudiziale o di altra natura:
  - a. opinioni espresse, suggerimenti o offerte fatte dalla controparte, o dal mediatore;
  - b. ammissioni fatte dalla controparte;
  - c. la circostanza che una delle parti abbia o meno indicato la volontà di accettare una proposta di soluzione della lite fatta dalla controparte o dal mediatore.



4. L'obbligo di riservatezza non opera se, e nella misura in cui:
  - a. tutte le parti consentono a derogarvi;
  - b. sussiste un diverso obbligo di legge da valutare caso per caso;
  - c. esiste il pericolo concreto di un pregiudizio alla vita o alla salute di una persona;
  - d. esiste il pericolo concreto di imputazione penale in caso di osservanza dell'obbligo.
5. Ogni prova o fonte di prova non diviene inammissibile **in sede processuale** a causa del suo utilizzo nell'ambito della Mediazione.

## ART. 20

### RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

1. È di competenza esclusiva delle parti verificare:
  - a. l'assoggettabilità della controversia alla procedura di mediazione, eventuali esclusioni, preclusioni, prescrizioni e decadenze che non siano state espressamente segnalate dalle parti all'atto del deposito dell'istanza e non riconducibili alla condotta negligente dell'Organismo;
  - b. il tribunale territorialmente competente a conoscere la controversia;
  - c. le indicazioni circa l'oggetto, le ragioni della pretesa e la natura della controversia contenute nell'istanza di Mediazione;
  - d. l'individuazione dei soggetti che devono partecipare alla Mediazione, con particolare riguardo al litisconsorzio necessario;
  - e. i recapiti dei soggetti a cui inviare le comunicazioni;
  - f. la determinazione del valore della controversia;
  - g. la forma e il contenuto dell'atto di delega al proprio rappresentante;
  - h. le dichiarazioni in merito alla sussistenza delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio i sensi dell'art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115;
  - i. la non esistenza di più istanze di mediazione relative alla stessa controversia;
  - j. ogni altra dichiarazione che venga fornita all'Organismo o al mediatore dal deposito dell'istanza sino alla conclusione della procedura.
2. In nessun caso l'assenza o gli errori su uno dei punti sopra elencati può essere addebitata come forma di responsabilità all'Organismo.

## ART. 21

### RUOLO DEL MEDIATORE IN ALTRI PROCEDIMENTI

1. Salvo diverso accordo scritto tra le parti, il mediatore non può svolgere la funzione di arbitro in un procedimento arbitrale connesso con la lite che costituisce oggetto della Mediazione.



Organismo accreditato dal Ministero di Giustizia al n. 144 del R.O.M. e al n. 162 dell'E.E.F.



## ART. 22

### INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME

1. Il mediatore interpreta e applica le norme del Regolamento per la parte relativa ai propri doveri e responsabilità. Tutte le altre regole procedurali sono interpretate e applicate da CONCILIAMOFACILE.
2. Per tutto quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

## ART. 23

### LEGGE APPLICABILE

1. La Mediazione è regolata e produce gli effetti stabiliti dalla legge applicabile in Italia.

## ART. 24 INDENNITÀ

Le tariffe a carico degli utenti per la fruizione del servizio di mediazione, comprendente le spese necessarie per coprire i costi della segreteria dell'organismo e l'indennità di mediazione che scatta in seguito alla volontà di proseguire la procedura, sono le seguenti:

### PRIMO INCONTRO PRELIMINARE DI MEDIAZIONE

Per il corretto svolgimento della procedura, non oltre i 3 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro le Parti dovranno far pervenire -- tramite e-mail all'indirizzo di posta certificata [conciliamofacile@pec.it](mailto:conciliamofacile@pec.it) oppure al numero di fax 091-513216 -- quanto segue:

1. Modulo di adesione: La Parte Convocata dovrà inviare il modulo di adesione al Primo Incontro preliminare di Mediazione.
2. Partecipanti alla mediazione: I nominativi delle persone che saranno presenti per ciascuna Parte con specifica indicazione, in caso di rappresentanza, del mandato o della procura che conferisca loro il potere di sottoscrivere il verbale di conciliazione. Alle persone fisiche è richiesto di essere

CONCILIAMOFACILE s.r.l., C.F. 05945560828, n. REA 286563, Cap. Soc. €. 10.000,00 int. vers.  
Sede legale Palermo -Via Emilia, 43

**Recapiti: Tel./ Fax 091/513216 - Cell. - 3283570263 .**

Em@il: [info@conciliamofacile.com](mailto:info@conciliamofacile.com); [conciliamofacile@conciliamofacile.com](mailto:conciliamofacile@conciliamofacile.com); PEC: [conciliamofacile@pec.it](mailto:conciliamofacile@pec.it);

Sito web: [www.conciliamofacile.com](http://www.conciliamofacile.com)



Organismo accreditato dal Ministero di Giustizia al n. 144 del R.O.M. e al n. 162 dell'E.E.F.



presenti personalmente, salvo casi eccezionali ed assistite da un difensore o a mezzo procuratore speciale.

3. Memorie e documenti: Per consentire al mediatore un'adeguata preparazione, ciascuna Parte può depositare una breve memoria riassuntiva dei fatti e delle richieste, ed eventuale altra documentazione ritenuta rilevante.

4. Attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di avvio e spese vive documentate e/o forfettarie dovute da ciascuna Parte come di seguito specificate nella misura di:

### **Spese di avvio**

€.40,00 oltre iva per liti di valore fino a €. 250.000;

€.80,00 oltre iva per liti di valore superiore a €. 250.001;

oltre a €. 10.00 a titolo di acconto sulle spese da sostenersi per le comunicazioni da trasmettere alle parti da corrispondersi unitamente alle spese di avvio e in ogni caso anticipatamente, eventualmente da conguagliare al termine della procedura.

**Per la Parte Istante**, il pagamento delle spese forfettarie e le ulteriori spese vive documentate per la convocazione delle parti da invitare va effettuato al momento del deposito dell'istanza di mediazione ed è condizione per l'avvio della procedura.

**Per la Parte Convocata**, il pagamento delle spese forfettarie è dovuto non oltre i 3 giorni antecedenti la data fissata per il primo incontro.

In caso di mancato versamento delle somme dovute non possono essere assicurati i servizi di mediazione nè gli incontri, nè consegnati i verbali.

Le spese di mediazione comprensive delle spese vive forfettarie e dell'indennità del mediatore sono dovute in solido dalle parti e sono in ogni caso dovute anche nel caso di abbandono della procedura o di verbale negativo.

**Resta a carico della parte istante** che intende proseguire la mediazione anche nel caso di contumacia delle parti invitate la corresponsione di €. 40,00 oltre IVA per controversie fino a €. 1000,00 e di €. 50,00 oltre IVA nei restanti casi: somme queste dovute per la chiusura della procedura.

## **INDENNITÀ DI MEDIAZIONE**

CONCILIAMOFACILE s.r.l., C.F. 05945560828, n. REA 286563, Cap. Soc. €. 10.000,00 int. vers.

Sede legale Palermo -Via Emilia, 43

**Recapiti: Tel./ Fax 091/513216 - Cell. - 3283570263 .**

Em@il: [info@conciliamofacile.com](mailto:info@conciliamofacile.com); [conciliamofacile@conciliamofacile.com](mailto:conciliamofacile@conciliamofacile.com); PEC: [conciliamofacile@pec.it](mailto:conciliamofacile@pec.it);

Sito web: [www.conciliamofacile.com](http://www.conciliamofacile.com)



Organismo accreditato dal Ministero di Giustizia al n. 144 del R.O.M. e al n. 162 dell'E.E.F.



Qualora le parti e il mediatore decidano di proseguire la procedura oltre il primo incontro immediatamente o in altro incontro successivo, le indennità sono quelle indicate a seguire:

**TABELLA DELLE INDENNITA' NEL CASO DI MEDIAZIONE OBBLIGATORIA O DELEGATA PER CUI LA PROCEDURA E' CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA'**

**MEDIAZIONE OBBLIGATORIA** (Materie soggette a condizione di procedibilità ex art. 5 d. lgs 28/2010): indennità ridotta di 1/3 per i primi 6 scaglioni, di 1/2 per i restanti

Valore della lite	Spese di avvio procedimento	Indennità di mediazione
fino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 43,00
da € 1.000,01 fino a € 5.000,00	€ 40,00	€ 87,00
da € 5.000,01 fino a € 10.000,00	€ 40,00	€ 160,00
da € 10.000,01 fino a € 25.000,00	€ 40,00	€ 240,00
da € 25.000,01 fino a € 50.000,00	€ 40,00	€ 400,00
da € 50.000,01 fino a € 250.000,00	€ 40,00	€ 667,00
da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	€ 40,00	€ 1.000,00
da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	€ 80,00	€ 1.900,00
da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 2.600,00
da € 5.000.000,01 e oltre	€ 80,00	€ 4.600,00

Tutti gli importi si intendono per Parte e al netto di IVA. Sono in ogni caso dovute le spese vive e/o forfettarie per le comunicazioni alle parti.

L'indennità di mediazione deve essere corrisposta nella misura del 50% al termine dell'incontro di prosecuzione della procedura e il restante 50% salvo conguaglio prima del termine della procedura e in ogni caso prima della consegna del verbale.

In caso di mancato o omesso versamento il responsabile si riserva la possibilità di non consegnare il verbale fino a quando non verranno regolarizzati i pagamenti dovuti.

L'ammontare dell'indennità, dovuta per ciascun centro di interesse, è legato al valore della lite indicato nell'istanza di mediazione, a norma del Codice di procedura civile. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile l'organismo utilizza come scaglione di riferimento, quello compreso tra €. 50.001 a €. 250.000. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulti diverso, l'importo dell'indennità potrà essere variato, con il consenso dell'organismo, secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

Con il consenso scritto di tutte le Parti e di CONCILIAMOFACILE, in casi di particolare complessità o durata, l'indennità di mediazione potrà essere determinata in deroga a quanto previsto dalla Tabella delle indennità per lo scaglione di riferimento. Con le medesime formalità è inoltre possibile prevedere che una quota dell'indennità sia dovuta solo in caso di successo del tentativo, o comunque al raggiungimento di certi obiettivi convenuti. Infine, le Parti possono concordare che una si faccia carico, in tutto o in parte, dell'indennità di mediazione dovuta dall'altra.

CONCILIAMOFACILE s.r.l., C.F. 05945560828, n. REA 286563, Cap. Soc. €. 10.000,00 int. vers.  
Sede legale Palermo -Via Emilia, 43

**Recapiti: Tel./ Fax 091/513216 - Cell. - 3283570263 .**

Em@il: [info@conciliamofacile.com](mailto:info@conciliamofacile.com); [conciliamofacile@conciliamofacile.com](mailto:conciliamofacile@conciliamofacile.com); PEC: [conciliamofacile@pec.it](mailto:conciliamofacile@pec.it);

Sito web: [www.conciliamofacile.com](http://www.conciliamofacile.com)





Organismo accreditato dal Ministero di Giustizia al n. 144 del R.O.M. e al n. 162 dell'E.E.F.



Qualora gli incontri si svolgano in una città ove non vi è una sede di CONCILIAMOFACILE, saranno a carico delle Parti eventuali spese di trasferta del mediatore e i costi per l'affitto dei locali per lo svolgimento degli incontri.

### **EVENTUALE AUMENTO DELL'INDENNITÀ IN CASO DI COMPLESSITÀ E PROPOSTA**

In base alla legge applicabile, l'indennità di mediazione prevista dalla Tabella allegata al D.M. n. 180/2010, e successive modificazioni, per ciascuno scaglione di riferimento è aumentata:

- in misura non superiore a 1/5 tenuto conto della particolare complessità importanza o difficoltà dell'affare;
- deve essere aumentato in misura non superiore a ¼ in caso di successo della mediazione;
- deve essere aumentato di 1/5 nel caso di formulazione della proposta da parte del mediatore.

### **MODALITÀ DI PAGAMENTO**

L'indennità di mediazione deve essere corrisposta nella misura del 50% al termine dell'incontro di prosecuzione della procedura e il restante 50% salvo conguaglio prima della consegna del verbale.

Il pagamento deve essere effettuato mediante bonifico bancario al seguente indirizzo IBAN:

IBAN: IT72D0343104619000000133980

Intestato a: CONCILIAMOFACILE

Causale: Nominativo e n° di protocollo della procedura di mediazione

L'avvenuto pagamento è condizione per il rilascio del verbale di conciliazione, positivo o negativo.

Tutte le spese vive non previste dall'art. 16 del D.M. n. 180/2010, e successive modificazioni, sono da ritenersi aggiuntive rispetto alla Tabella delle indennità e a carico delle Parti.

**NEL CASO DI MEDIAZIONE VOLONTARIA O CONTRATTUALE** fermo restando quanto già previsto in materia di spese dovute per la copertura dei costi di segreteria comunque dovute dalle parti nella misura sopra determinata, verranno applicate le tariffe secondo la tabella a del d.m. 180/2010 e ss.mm. e integ. senza la riduzione di 1/3 secondo il prospetto seguente

**MEDIAZIONE FACOLTATIVA** (Materie NON soggette a condizione di procedibilità ex art. 5 d. lgs 28/2010)

<b>Valore della lite</b>	<b>Spese di</b>	<b>Indennità di</b>
--------------------------	-----------------	---------------------

CONCILIAMOFACILE s.r.l., C.F. 05945560828, n. REA 286563, Cap. Soc. € 10.000,00 int. vers.  
Sede legale Palermo -Via Emilia, 43

**Recapiti: Tel./ Fax 091/513216 - Cell. - 3283570263 .**

Em@il: [info@conciliamofacile.com](mailto:info@conciliamofacile.com); [conciliamofacile@conciliamofacile.com](mailto:conciliamofacile@conciliamofacile.com); PEC: [conciliamofacile@pec.it](mailto:conciliamofacile@pec.it);

Sito web: [www.conciliamofacile.com](http://www.conciliamofacile.com)



Organismo accreditato dal Ministero di Giustizia al n. 144 del R.O.M. e al n. 162 dell'E.E.F.



	<b>procedimento</b>	<b>mediazione</b>
fino a € 1.000,00	€ 40,00	€ 65,00
da € 1.000,01 fino a € 5.000,00	€ 40,00	€ 130,00
da € 5.000,01 fino a € 10.000,00	€ 40,00	€ 240,00
da € 10.000,01 fino a € 25.000,00	€ 40,00	€ 360,00
da € 25.000,01 fino a € 50.000,00	€ 40,00	€ 600,00
da € 50.000,01 fino a € 250.000,00	€ 40,00	€ 1.000,00
da € 250.000,01 fino a € 500.000,00	€ 80,00	€ 2.000,00
da € 500.000,01 fino a € 2.500.000,00	€ 80,00	€ 3.800,00
da € 2.500.000,01 fino a € 5.000.000,00	€ 80,00	€ 5.200,00
da € 5.000.000,01 e oltre	€ 80,00	€ 9.200,00

Per le modalità di pagamento valgono le condizioni già espresse al punto precedente.  
Tali somme devono intendersi per parte e al netto dell'IVA oltre le spese vive documentate

### **CREDITO D'IMPOSTA E AGEVOLAZIONI FISCALI**

In base al D. Lgs. n. 28/2010, e successive modificazioni, in caso di successo della mediazione entrambe le parti beneficiano di un credito d'imposta sulle indennità fino a concorrenza di € 500. In caso di insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà. Il verbale di accordo è esente dall'imposta di registro sino alla concorrenza di € 50.000.

Con il consenso delle parti e di CONCILIAMOFACILE, l'indennità di mediazione potrà essere determinata sulla base di criteri diversi, specie in vicende di particolare durata e complessità.

CONCILIAMOFACILE s.r.l., C.F. 05945560828, n. REA 286563, Cap. Soc. € 10.000,00 int. vers.  
Sede legale Palermo - Via Emilia, 43

**Recapiti: Tel./ Fax 091/513216 - Cell. - 3283570263 .**

Em@il: [info@conciliamofacile.com](mailto:info@conciliamofacile.com); [conciliamofacile@conciliamofacile.com](mailto:conciliamofacile@conciliamofacile.com); PEC: [conciliamofacile@pec.it](mailto:conciliamofacile@pec.it);

Sito web: [www.conciliamofacile.com](http://www.conciliamofacile.com)